

Ordinanza Sindacale n. 64 del 21/05/2020

OGGETTO: Ordinanza in materia di sicurezza Urbana finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, fenomeni criminosi e di illegalità anche legati all'abuso di alcool in particolari zone cittadine. **Art 54 comma 4 e 4 bis D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.**

IL SINDACO

Quale Ufficiale di Governo

PREMESSO CHE:

- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n. 48, dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".

CONSIDERATO CHE:

- Durante i servizi disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nel Quartiere Umbertino finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 si verificavano gravi episodi criminosi e segnatamente:

- in data 7 maggio, durante il servizio pomeridiano, la pattuglia del Corpo di P.M. impegnata nei controlli nella zona antistante il pubblico esercizio sito nella piazza (via Roma incrocio via Castelfidardo) allorchè diffidava una pluralità consistente di persone in palese stato di ebbrezza intente a consumare bevande, veniva raggiunta da minacce profferite da persone del gruppo e solo grazie alla mediazione posta in essere dagli agenti veniva evitato il degenerare della situazione con rischio dell'incolumità di persone e cose.

- in data 11 maggio alle ore 18,00 circa, presso la mensa di missione 2000, presenti due pattuglie della P.M., si verificava una colluttazione per futili motivi fra due persone senza fissa

dimora in coda per ricevere il pasto; colluttazione che veniva interrotta dagli agenti presenti con non poche difficoltà.

- In data 13 maggio, nel tardo pomeriggio, nella piazza Brin un cittadino indiano inseguiva altro cittadino straniero transitante in bicicletta e per motivi in fase di accertamento, lo colpiva al capo con una bottiglia di vetro, da ciò scaturiva una colluttazione. La pattuglia presente interveniva nell'immediatezza separando i contendenti ed evitando il coinvolgimento di altre persone presenti. Ulteriori attività d'indagine svolte in collaborazione con la Polizia di Stato permettevano di accertare che uno dei contendenti deteneva arma impropria nella propria abitazione sita nel Quartiere Umbertino ove era stato accompagnato dagli agenti per l'identificazione.

Nella serata del 17 maggio si rendeva necessario un intervento congiunto interforze disposto dalla Questura stante assembramenti con presenza di decine di persone ed intere famiglie intente a consumare alcolici ed inosservanti delle misure precauzionali previste dalla normativa in tema di emergenza sanitaria Covid 19.

Nei casi sopra evidenziati, ed in generale nei controlli espletati dalle forze dell'Ordine, si è evidenziata la presenza nel Quartiere Umbertino di persone particolarmente refrattarie ai controlli, spesso in stato di alterazione per assunzione smodata di alcool o comunque solite a tenere comportamenti tali da ingenerare allarme sociale ed insidia per l'incolumità di terze persone e beni.

RITENUTO CHE:

- l'allentamento del lockdown, già in corso comporterà ragionevolmente un ulteriore incremento delle presenze su aree pubbliche che, associato alla ripresa delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, non potrà che aggravare una situazione che, nel Quartiere Umbertino presenta già le sopracitate criticità;

- l'abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di avventori di pubblici esercizi, circoli privati, esercizi commerciali e artigianali, conduce a fenomeni di criminalità ed illegalità concentrati in particolare nel Quartiere Umbertino e aree limitrofe, che mettono in pericolo la sicurezza, l'ordinata convivenza civile e la qualità della vita locale, generando un senso di insicurezza diffusa;

- la cessione di bevande in contenitori di vetro favorisce l'abbandono dei contenitori che spesso vengono infranti con pregiudizio per la sicurezza della circolazione pedonale e in casi più gravi costituiscono oggetti atti ad offendere.

RITENUTO ALTRESI':

- che dalle suindicate situazioni emergono condotte criminose e comunque contrarie all'ordinato vivere civile per lo più concentrate nel tardo pomeriggio e nelle ore serali notturne e specificatamente nell'arco temporale 18.00 – 06.00;

- che già in precedenza, in situazioni diverse dall'attuale aggravata dall'emergenza sanitaria in corso, l'emanazione di provvedimenti interdittivi alla vendita di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro in circoscritte zone della città e in ambiti orari determinati nonché alla detenzione delle medesime in aree pubbliche o aperte al pubblico, aveva consentito un netto miglioramento sotto il profilo della sicurezza pubblica con un abbassamento degli episodi di conflittualità e disturbo nelle aree interessate dai provvedimenti stessi;

- che la contingibilità è rappresentata dall'imprevedibilità della circostanza da affrontare, la quale impedisce il ricorso agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento, tenuto conto dell'intensità con cui il fenomeno si manifesta ed il suo livello di gravità, per cui non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza pubblica e urbana rispetto alle offese recate da ogni forma di abuso di bevande alcoliche;

- che l'urgenza si ravvisa nella necessità di intervenire con la massima tempestività, anche in considerazione delle motivazioni suesposte, potendo la situazione descritta determinare allarme sociale diffuso nella popolazione del quartiere e tensioni anche interetniche che possono degenerare in vere e proprie fattispecie conflittuali.

DATO ATTO CHE:

- Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'art. 20 L 1.4.1981 n. 121, presieduto dal Sig. Prefetto della Spezia riunitosi in seduta in data 18.05.2020, ha condiviso il contenuto del presente atto e le motivazioni che ne presuppongono l'adozione;

- della presente ordinanza si informeranno tutti i gestori delle attività, purchè aperte ed interessate dal provvedimento in quanto presenti nell'area di vigenza dello stesso nonché, per quanto possibile la cittadinanza con le modalità più opportune, anche ricorrendo a pubblicazioni nei quotidiani locali TV ed altri media;

-VISTO l'art.54 c. e 4 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.67 – T.U.EE.LL. e s.m.i.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, **a decorrere dal giorno 23.05.2020 e fino alle ore 6,00 del 7.6.2020, dalle ore 18,00 di ogni giorno alle ore 6,00 del giorno successivo**, nell'area così delimitata:

Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Spallanzani, Via XX Settembre, P.za S. Bon, via Fiume, Via Dei Vicci, Via Casoni, Via Oldoini, Via Fiume, Via A. Ferrari, Viale Amendola;

-è fatto divieto di vendita, effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande in contenitori di vetro;

- è consentita la somministrazione di bevande alcoliche all'interno di esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali a ciò abilitate ed attrezzate, temporaneamente autorizzate per l'occupazione;

- è altresì vietata, nelle aree pubbliche ricomprese nella sopra citata delimitazione di zona, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro.

Fermo restando il principio della personalità della responsabilità penale, per le predette finalità, i titolari e/o gestori delle attività commerciali, delle attività artigianali del settore alimentare, dei pubblici esercizi e dei circoli privati ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo

AVVERTE

che l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale – ***“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro”***.

Il presente provvedimento ordinatorio, viene inviato ex art 54 comma 9 Dlgs 18.8.2020 n. 267 al Sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia Locale e Statale, per le attività di controllo di competenza circa la sua osservanza, anche in forma coordinata secondo le eventuali disposizioni impartite in tal senso dall'Autorità di P.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' ammesso inoltre ricorso gerarchico al sig. Prefetto della Spezia entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Tutti termini d'impugnazione di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Pubblicizzazione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Altresì copia dell'atto sarà preventivamente diffusa a cura del personale della Polizia Locale ai gestori degli esercizi interessati dal provvedimento medesimo ed in altre forme possibili per darne ampia conoscenza (tramite mezzi stampa, Tv locali ed altri media da effettuarsi a cura dell'ufficio comunicazione nonché, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia).

La Spezia _____

IL SINDACO

Pierluigi PERACCHINI

